



**Parte Speciale “Q”:
Il reato di “adescamento di minori”**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO DA

EMAK S.p.A.

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	7/08/2015
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

Compilazione :	<i>Firma : Studio Legale Baldi</i>	<i>Data : 15/07/2015</i>
Verifica OdV	<i>Firma : S. Mandelli- R.Bertuzzi – G. Ghinazzi</i>	<i>Data : 24/07/2015</i>
Approvazione del CdA	<i>Firma : Ing. F. Bellamico</i>	<i>Data : 7/08/2015</i>

PARTE SPECIALE “Q”

1. Il reato di “adescamento di minori”

Con il D.lgs 39/2014, modificando l’art. 25 quinquies del D.lgs 231/01, è stato inserito nel novero dei reati presupposto, il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. “**Adescamento di minori**”, reato inserito nel codice penale dall’art. 4, comma 1 , lettera Z, della legge 1 ottobre 2012 n. 172.

Tale fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater (anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater), 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici. La pena è la reclusione da uno a tre anni.

A norma dell’art. 609 undecies c.p. per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. Aree di rischio

L’individuazione delle aree di attività all’interno della Società a rischio di verificazione delle fattispecie delittuose ricomprese nell’**art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001** sono da valutarsi alla luce della tipicità dell’ipotesi di reato.

Dal momento che il rischio è quello di adescare minori di anni sedici anche attraverso la rete o altri mezzi di comunicazione, le aree individuate sono quelle già oggetto di specifica analisi nella Parte Speciale D del Modello, cioè l’Area Personale, nella Parte Speciale H, cioè l’Area reati informatici nonché nella Parte Speciale M, cioè l’Area Marketing.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Emak nell’area di rischio di cui sopra:

1. Procedura per l’assunzione e la gestione del personale;
2. Procedura IT;
3. Procedura ideazione e diffusione materiale pubblicitario.

3. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale Q e, particolarmente:

1. Direzione

2. Area HR

- Responsabile HR

3.Area IT

- Responsabile IT

4.Area ciclo attivo

- Responsabile Marketing

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.